



CITTA' DI SASSO MARCONI

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037

www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

C.F. 01041300375 P. IVA 00529971202

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 7/04/2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20/04/2016

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Soggetto attivo
- Art. 3 – Presupposto impositivo
- Art. 4 – Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili
- Art. 5 – Soggetti passivi
- Art. 5/bis – Abitazioni concesse in comodato a parenti
- Art. 5/ter – Assimilazioni all'abitazione principale
- Art. 6 – Base imponibile
- Art. 7 – Aliquote
- Art. 8 – Misure agevolative – detrazioni e riduzioni
- Art. 9 – Esenzioni
- Art.10 – Dichiarazione
- Art.11 – Versamenti
- Art.12 – Attività di controllo e sanzioni
- Art.13 – Rinvio
- Art.14 – Entrata in vigore del regolamento
- Art.15 – Clausola di adeguamento

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1 – A8 e A9.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

Art.4 – Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili

Ai fini della TASI:

1. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
2. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
3. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
4. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;

Art. 5 –Soggetti passivi e unica obbligazione tributaria

1. Soggetti passivi sono sia il possessore che il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili per le quali sorga il presupposto di applicazione del tributo TASI. Possessore ed occupante sono infatti titolari di un'autonoma e separata obbligazione tributaria.
2. In presenza di più possessori o più occupanti essi sono tenuti (il gruppo dei possessori fra loro e il gruppo degli occupanti fra loro) in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. L'obbligazione tributaria TASI è assolta, in concreto, in modo unitario da uno soltanto dei possessori, per quanto concerne la percentuale di competenza dei possessori, e da uno soltanto degli occupanti per la residua quota di competenza degli occupanti. L'inadempienza dei possessori non si trasferisce agli occupanti né quella degli occupanti si trasferisce ai possessori. Il versamento eseguito da una pluralità di possessori, ciascuno avuto riguardo alla propria quota e durata del possesso, è considerato valido purché l'importo complessivamente versato risulti corretto rispetto al dovuto. Il Comune si riserva in tal caso la scelta di uno soltanto dei contribuenti per esigenze di trattamento semplificato dei dati. Resta ferma la possibilità per l'Ente di perseguire, in caso di violazione degli obblighi tributari, tutti i possessori in solido e, separatamente da questi ultimi, tutti gli occupanti in solido al fine di assicurare il recupero del tributo eventualmente non versato. Non è consentito il versamento frazionato al solo fine di suddividere artificialmente l'importo da pagare in quote di importo pari o inferiore al minimo stabilito dal Regolamento entro il quale il contribuente è esonerato dall'obbligo di pagamento.
3. L'occupante deve versare la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è stabilita annualmente dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta e versata dal possessore.

3 a. L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A1 – A8 e A9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In assenza di un esplicito criterio di computo da parte della norma istitutiva della TASI e fino ad eventuale diversa determinazione da parte del legislatore con norma che entri in vigore successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, nel caso di pluralità di possessori o di detentori, tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, ma possessori o detentori con tipo di relazione diversa con il bene (fattispecie potenzialmente riconducibili a diverse aliquote), al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore può effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso e/o di detenzione, avendo riguardo, per la scelta dell'aliquota da applicare ed eventuali ulteriori misure deliberate, alla materiale destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

6. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 bis – Abitazioni concesse in comodato a parenti

1. Per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti di primo grado in linea retta che le utilizzano come abitazioni principali, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, la base imponibile è ridotta del 50 per cento a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;

- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

2. Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

3. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

Art. 5 ter – Assimilazioni all'abitazione principale

1. Sono assimilate all'abitazione principale:

a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N.146 del 24 giugno 2008;

d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, N.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Le assimilazioni di cui alle lettere dalla a) alla e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A1 – A8 e A9.

Art. 6 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu approvato con deliberazione del CC N.64 del 25 ottobre 2012
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 N.42 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Art. 7 – Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva la misura delle aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, graduando l'aliquota, fino all'eventuale azzeramento di essa, in ragione delle distinte tipologie o categorie di immobili, dei settori di attività, della destinazione degli immobili, scegliendo la gamma di misure che possano realizzare al meglio gli obiettivi di politica fiscale dell'amministrazione in carica, tenendo conto dei vincoli stabiliti dal legislatore.
2. Con la stessa delibera annuale di determinazione delle aliquote TASI, adottata in forza della potestà regolamentare generale, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 8 – Misure agevolative – detrazioni e riduzioni

1. Con la delibera annuale di determinazione delle aliquote TASI il Consiglio Comunale può riconoscere, nell'ambito delle compatibilità di bilancio, e in connessione con le specifiche indicazioni normative (come nel caso dell'ipotesi contemplata dal comma 677 della legge 147/2013 come modificato dal DL 16/2014) misure agevolative, come ad esempio una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, eventualmente in modo selettivo, così da limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti meritevoli di tutela.
2. Con la stessa delibera annuale, che ha rango regolamentare, il Consiglio può eventualmente introdurre una o più delle riduzioni previste dal comma 679, disciplinandole in modo da tener conto della capacità contributiva della famiglia.

Art. 9 - Esenzioni

Sono esenti dal tributo le tipologie di immobili elencate nell'art.1 comma 3 del D.L. n.16 del 6 marzo 2014 in via di conversione che di seguito si riportano:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; per gli

immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non.

Art. 10 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi TASI sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione presentata ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 11 - Modalità e scadenze di versamento

1. Il versamento è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 2 rate, con scadenza nei mesi di Giugno e Dicembre.
4. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.
5. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
6. Il Comune provvede all'invio dei modelli di pagamento precompilati solo laddove vi sia un apposito obbligo di legge.
7. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, rendere disponibili programmi di calcolo on line o qualsiasi altra forma di comunicazione atta ad agevolare l'assolvimento dell'obbligo di pagamento.
8. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 4 euro per anno d'imposta.
9. La tassa è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Art. 12 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
5. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
8. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 13, con riferimento ad ogni

periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art.13 - Funzionario Responsabile del Tributo

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 14 – Rinvio

1. Si fa rinvio alle norme del Regolamento delle entrate tributarie per la disciplina dei seguenti aspetti:
 - Rimborsi
 - Accertamento
 - Misura degli interessi
 - Domanda di rateizzazione
 - Riscossione coattiva
 - Accertamento con adesione
2. Per quanto non specificamente regolamentato si fa rinvio alle norme della legge istitutive della TASI e alle disposizioni contenute all'articolo 1 commi da 161 a 170 della legge 296/2006.

Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 16 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.